



REGOLAMENTO DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI MEDIATORI FAMILIARI (S.I.Me.F.)

Il presente Regolamento è stato approvato dal Comitato Direttivo Nazionale in data 9 ottobre 2025 ed è esecutivo a partire dal 1 dicembre 2025.

Il presente Regolamento ha funzione integrativa dello Statuto.

Il Regolamento contempla il codice deontologico, i criteri per l'accesso alla formazione comprensiva di tirocinio e supervisione, i criteri di esame per l'iscrizione alla S.I.Me.F., le regole relativamente alla formazione continua/permanente, il procedimento disciplinare e quanto attiene all'esercizio della professione, nonché la condotta dei Soci nei confronti dell'Associazione di appartenenza e degli Istituti/centri riconosciuti.

La revisione del precedente Regolamento si è resa necessaria per adeguare lo stesso al D.M. 27 Ottobre 2023 n. 151 "Regolamento sulla disciplina professionale del mediatore familiare".

Può essere modificato dal Consiglio Direttivo Nazionale ed è articolato come riportato di seguito:

Titolo I – Codice deontologico (art. 1 – art. 17)

Titolo II – Formazione alla Mediazione Familiare (art. 1 – art. 7)

Titolo III – Formazione del Socio professionista per l'idoneità a Socio didatta (art. 1 – art. 4)

Titolo IV – Centri/Istituti di formazione in Mediazione Familiare riconosciuti dalla S.I.Me.F. (art. 1 – art. 6)

Titolo V – Aggiornamento e Formazione professionale permanente/continua dei Soci professionisti e didatti (art. 1 – art. 11)

TITOLO I

Codice deontologico

La S.I.Me.F. ai sensi dell'art. 2 dello Statuto, si dota del seguente Codice deontologico. Detto Codice sostituisce il precedente.

Art 1 - Definizione e scopo del Codice Deontologico

Il Codice Deontologico è un codice etico e di comportamento a cui hanno l'obbligo di attenersi tutti i membri appartenenti alla S.I.Me.F – Società Italiana di Mediatori Familiari – al fine di preservare e accrescere la reputazione, la competenza e la professionalità dei Mediatori Familiari.

Esso si applica a tutti gli iscritti alla Società, anche durante la pratica guidata.

Il codice deontologico rappresenta un insieme di indicatori di autoregolamentazione, di identificazione e di appartenenza e indica la condotta dei Soci nei confronti dell'Associazione di appartenenza e degli Istituti/centri riconosciuti.

È pubblicato sul sito www.simef.net/associazione/deontologia/ La S.I.Me.F. promuove periodicamente occasioni di aggiornamento e di approfondimento sui contenuti del Codice deontologico e sulla sua applicazione.

Art. 2 – Principi generali. Definizione del profilo professionale e obiettivi della Mediazione Familiare

Il mediatore familiare è un professionista qualificato a seguito di una formazione specifica. Interviene, quale figura terza, in un ambiente neutrale e in autonomia dall'ambito giudiziario, nel percorso di riorganizzazione delle relazioni familiari nei casi di cessazione di un rapporto di coppia a qualsiasi titolo costituita. Si adopera affinché i genitori raggiungano in prima persona accordi direttamente negoziati, rispetto a bisogni ed interessi da loro stessi definiti, con particolare attenzione ai figli e al fine del mantenimento ed esercizio della comune responsabilità genitoriale.

L'esercizio della professione si avvale di diversi orientamenti teorici, di specifiche conoscenze, abilità e competenze che vengono aggiornate attraverso la formazione permanente.

È fondato sull'autonomia, sull'obbligo del segreto professionale, sulle conoscenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e di operatività, nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, della responsabilità del professionista. I professionisti iscritti alla S.I.Me.F. sono tenuti ad esercitare la propria attività con rigore, trasparenza e correttezza.

Art. 3 – Etica del Mediatore Familiare

Il professionista Mediatore Familiare si impegna a rispettare integralmente le regole deontologiche previste dal DM 151/2023 art. 6.

I Mediatori Familiari iscritti alla S.I.Me.F. sono tenuti a tenere comportamenti tali da non danneggiare, screditare o compromettere l'immagine dell'Associazione di appartenenza, dei Soci appartenenti alla stessa, e delle Associazioni di Mediatori Familiari aderenti alla Federazione Italiana delle Associazioni di Mediatori Familiari (F.I.A.Me.F.) cui la S.I.Me.F. è Socio fondatore.

Art. 4 – Riservatezza

Dietro riserva di applicazione delle disposizioni del codice di procedura penale, relative al segreto professionale, il mediatore familiare deve attenersi al più assoluto segreto quanto allo svolgimento e al contenuto dei colloqui di Mediazione Familiare e agli accordi eventualmente raggiunti.

Salvo i casi espressamente previsti dalla legge, l'esenzione dal segreto professionale può avvenire solo con l'assenso scritto di entrambi i clienti/utenti (d'ora in avanti, per brevità, sono denominati "mediandi").

Laddove richiesto dall'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 6 co 10 lett. f) DM 151/2023, il mediatore familiare avrà particolare cura nel garantire il rispetto della riservatezza del procedimento di Mediazione Familiare, attestando unicamente l'adesione o la mancata adesione dei mediandi al percorso di Mediazione Familiare.

Sono tenuti al rispetto del segreto professionale, oltre ai mediatori familiari, anche gli allievi in formazione e in linea generale a tutti coloro che assistano agli incontri di Mediazione Familiare.

Art. 5 - Commissione per l'Etica e la deontologia professionale

Lo Statuto prevede l'istituzione della Commissione per l'etica e la deontologia professionale, composta da tre soci esterni agli altri organi sociali di direzione e/o gestione dell'associazione eletti dall'Assemblea generale degli iscritti, con il compito di:

- verificare e confrontare le norme deontologiche in rispetto delle stesse;
- eleggere un coordinatore;
- esprimere pareri per il Comitato Direttivo sui comportamenti etici e deontologici nonché civilistici e di conflitto di interesse che riguardino i soci professionisti eventualmente sottoposti a provvedimenti disciplinari;
- esaminare e relazionare al Comitato Direttivo circa i reclami degli utenti ed inviati alla Commissione della Presidenza Nazionale.

La Commissione per l'Etica e la Deontologia delibera sulle questioni sottoposte dalle Associazioni Macroregionali, le quali non possono istituire Commissioni Etiche e Deontologiche autonome.

Art. 6 – Doveri di aggiornamento professionale

È dovere del Mediatore Familiare aggiornare costantemente la propria preparazione professionale, accrescere le conoscenze, abilità e competenze, in riferimento ai settori nei quali svolge la propria attività ai sensi del DM 151/2023 articolo 5 comma 6.

È dovere deontologico del Mediatore Familiare rispettare il DM 151/2023, lo Statuto, il presente Regolamento e gli eventuali altri regolamenti S.I.Me.F.

Art. 7 – Pubbliche dichiarazioni

Tutte le dichiarazioni pubbliche degli aderenti al Codice Deontologico devono essere coerenti con i suoi contenuti.

Art. 8 – Elezioni

Il Mediatore Familiare che partecipi, quale candidato o quale sostenitore di candidati ad elezioni ad organi rappresentativi della S.I.Me.F, deve comportarsi con correttezza, evitando forme di propaganda o

iniziative non consone alla dignità delle sue funzioni.

Art. 9 – Informativa ai mediandi

Il professionista iscritto all'Associazione, in applicazione della normativa vigente, ha l'obbligo di informare i mediandi del proprio numero di iscrizione all'Associazione e a fornire ai medesimi, attraverso un documento scritto, i riferimenti dell'associazione di appartenenza con l'indicazione della denominazione, della sede legale nazionale e di quella della Macroregione di appartenenza, del sito web, anche al fine di consentire un immediato riferimento per lo Sportello per il cittadino consumatore e per l'inoltro di eventuali reclami.

L'inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, ed è sanzionato ai sensi del medesimo codice.

Art. 10 – Doveri dei vertici associativi, dei Responsabili della Didattica, dei Centri/Istituti riconosciuti dalla S.I.Me.F.

I vertici associativi sia nazionali, sia macroregionali e i Responsabili della Didattica dei Centri/Istituti e/o presidenti dei suddetti Centri si impegnano a:

- mantenere un comportamento ispirato ad autonomia, integrità e lealtà;
- segnalare immediatamente qualsiasi circostanza in cui possano trovarsi in conflitto di interesse o che possa essere dannosa per l'immagine della S.I.Me.F.;
- informare preventivamente il Presidente e il CD della propria Macroregione e il Presidente Nazionale della partecipazione ad eventi pubblici in rappresentanza della S.I.Me.F.;
- concordare preventivamente con il Presidente e il CD della propria Macroregione e il Presidente Nazionale qualsiasi iniziativa, compreso comunicazioni a fini di divulgazione, che coinvolga direttamente la S.I.Me.F.;
- seguire i dettati stabiliti dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo, in tutti i casi in cui comunque si trovino a rappresentare pubblicamente la S.I.Me.F.;
- evitare qualsiasi comportamento lesivo per l'immagine, il buon nome e il prestigio della S.I.Me.F.;
- agire nel massimo rispetto delle delibere e delle decisioni degli Organi statutari.

Art. 11 – Mancato rispetto del codice

La S.I.Me.F. si impegna a vigilare sul rispetto delle Regole deontologiche previste dal Decreto 27 ottobre 2023 n. 151 e del presente codice.

In caso di pervenuta segnalazione circa comportamenti ritenuti in contrasto con i principi enunciati da dette norme vengono applicati gli articoli dello Statuto vigente al TITOLO V - procedimento disciplinare.

Art. 12 – Norme di chiusura

Le disposizioni specifiche del presente Codice costituiscono esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l'ambito di applicazione dei principi generali espressi.

TITOLO II

Formazione alla Mediazione Familiare

Art 1 - Formazione per divenire Socio professionista S.I.Me.F.

Come da Statuto e Regolamento della S.I.Me.F (Società Italiana di Mediatori Familiari) “*Il mediatore familiare è un professionista qualificato a seguito di una formazione specifica*”.

L’esercizio della professione si avvale di diversi orientamenti teorici, di specifiche conoscenze, abilità e competenze che vengono aggiornate attraverso la formazione permanente. È fondato sull’autonomia, sull’obbligo del segreto professionale, sulle conoscenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e di operatività, nel rispetto dei principi di buona fede, dell’affidamento della clientela, della correttezza, dell’ampliamento e della specializzazione dell’offerta dei servizi, della responsabilità del professionista. I professionisti iscritti alla S.I.Me.F. sono tenuti ad esercitare la propria attività con rigore, trasparenza e correttezza.

La metodologia adottata dalla S.I.Me.F., per l’espletamento della attività, consente ai Mediatori Familiari di svolgere la propria professione anche in contesti istituzionali, nelle organizzazioni pubbliche e private che si occupano delle relazioni familiari, nelle loro differenti configurazioni.

La formazione riconosciuta dalla S.I.Me.F ed erogata dai diversi Istituti/Centri di formazione ad essa afferenti si caratterizza per:

- a) la piena osservanza del D.M. 151/2023, la presenza di diversi orientamenti teorici e l’integrazione di differenti ambiti scientifici i quali consentono ai futuri mediatori familiari di acquisire conoscenze e competenze specifiche di cui all’art.2 del presente regolamento.
- b) la completa adesione ai principi fondanti della Società di Mediazione Familiare.

Art. 2 - Conoscenze, abilità e competenze dei Mediatori Familiari

L’apprendimento teorico e pratico dei modelli dei corsi di formazione alla Mediazione Familiare riconosciuti dalla S.I.Me.F., costituisce la base del percorso formativo al termine del quale l’allievo dovrà aver acquisito conoscenze, abilità e competenze necessarie per l’esercizio della professione ai sensi del D.M. 151/2023.

Art 3 – Requisiti per l’accesso alla formazione come Mediatore Familiare

Per quanto riguarda l’accesso alla formazione si rinvia all’art. 4 comma 1 lettera c del D.M. 151/2024

Art 4 - Criteri e standard formativi dei corsi di formazione per mediatori familiari

Il percorso formativo biennale è di almeno 320 ore così suddivise:

- a) training specifico in Mediazione Familiare corrispondente a non meno di 240 ore di lezioni teorico-pratiche di cui almeno il 70 % dedicato alle materie della Mediazione Familiare; per quanto attiene alle scuole riconosciute dalla Società Italiana di Mediatori Familiari, i corsi dovranno tenersi prevalentemente nella modalità in presenza.
- b) minimo 80 ore di pratica guidata con un formatore con pluriennale esperienza di Mediatore Familiare, di cui almeno 40 in affiancamento a procedimenti di Mediazione Familiare e ulteriori 40 ore di Supervisione didattica e professionale della Pratica guidata individuale e/o di gruppo, incentrata sugli aspetti tecnico-metodologici e deontologici della professione; l'utilizzo di queste 40 ore, erogate dai Centri/Istituti di formazione, è finalizzato anche a guidare gli allievi nella stesura dell'elaborato scritto relativo al percorso formativo che sarà oggetto della prova orale dell'esame finale.

Art. 5 – Metodologia

I corsi di formazione sono strutturati in moduli coerenti con l'acquisizione delle conoscenze, delle competenze trasversali e specifiche, degli atteggiamenti deontologicamente corretti che sostanziano il profilo professionale del Mediatore Familiare in conformità a D.M. 151/2023.

I corsi di formazione devono prevedere:

- un livello informativo generale;
- un livello formativo che coinvolga l'allievo come parte attiva in un lavoro di tipo esperienziale;
- un livello centrato sulla supervisione della pratica professionale.

Ogni modulo dei corsi di formazione deve essere articolato in lezioni teoriche e in modalità didattiche attive che prevedano l'utilizzo di strumenti atti a facilitare l'acquisizione di competenze specifiche come declinate all'art. 2 del presente Titolo.

La formazione si svolge in gruppo il cui numero di partecipanti deve facilitare sia l'applicazione di modalità attive di apprendimento, sia l'attenzione ad ogni singolo partecipante.

Art. 6 – Valutazione del percorso formativo

In aderenza al dettato normativo, la valutazione del percorso formativo avviene attraverso il superamento delle seguenti prove:

- a) prova scritta con domande a risposta aperta,
- b) prova pratica effettuata con la tecnica del role playing
- c) una prova orale consistente in un colloquio valutativo preceduto dalla presentazione di un elaborato scritto relativo al percorso formativo svolto e alla pratica guidata.

Al superamento dell'esame finale, agli allievi verrà rilasciato l'attestato di idoneità all'esercizio di Mediatore Familiare a norma del D.M.151/2023.

Art 7 - Iscrizione nel registro dei Soci professionisti S.I.Me.F.

Qualora il professionista, in possesso dell'attestato finale di cui all'articolo 6 del presente Regolamento intenda associarsi alla SIMeF dovrà presentare e discutere, una relazione scritta su un caso completo. La presentazione e la discussione avviene in presenza o in modalità online davanti ad una commissione a carattere nazionale, previa domanda e presentazione della documentazione richiesta. La documentazione richiesta è composta da a) formale domanda di richiesta di iscrizione all'esame alla Presidenza della SIMeF; b) curriculum vitae; c) copia dell'attestato di cui all'art. 6 del presente regolamento. Una volta completata l'istruttoria preliminare, il candidato o la candidata dovrà produrre copia pagamento tasse dell'esame e la copia della relazione scritta su un caso completo autonomamente condotto, anche in co-mediazione, e supervisionato da un Didatta S.I.Me.F. con relativa attestazione.

In riferimento alle modalità della domanda si rinvia a quanto indicato sul sito www.simef.net/associazione/associarsi/

Art. 8 – Domanda di associatura a Socio S.I.Me.F da parte di coloro che non abbiano svolto la formazione presso i Centri/istituti di formazione in Mediazione Familiare riconosciuti dalla S.I.Me.F.

Coloro che intendano divenire Socio S.I.Me.F. e abbiano frequentato Corsi di Mediazione Familiare presso Centri/istituti di formazione in Mediazione Familiare non riconosciuti dalla S.I.Me.F., o che siano iscritti ad altre Associazioni non riconosciuti da SIMEF devono inoltrare richiesta alla Segreteria allegando la documentazione necessaria (CV, Titoli, Attestazioni specifiche). La Commissione per la Didattica e la Ricerca (CDR) esprimerà un parere specifico sull'eventuale necessità di effettuare un breve passaggio di formazione integrativa che il/la Candidato/a potrà effettuare rivolgendosi ad uno degli Istituti/Centri accreditati Istituti, centri e corsi – S.I.Me.F. – Società Italiana di Mediatori Familiari (www.simef.net). Al termine della eventuale Formazione integrativa, il Candidato/Candidata sosterrà l'Esame di associatura secondo le modalità e nelle sessioni previste annualmente.

Art. 9 – Domande di iscrizioni a Socio professionista da parte di Mediatori familiari professionisti appartenenti alla F.I.A.Me.F.

Premessa la libertà del cittadino e del Socio professionista di appartenere e vedersi rappresentati da più Associazioni, eventuali richieste di iscrizione a Socio professionista provenienti da Mediatori Familiari appartenenti ad Associazioni iscritte alla Federazione Italiana delle Associazioni di Mediatori Familiari (F.I.A.Me.F.) verrà valutata dalla Commissione per la Didattica e la Ricerca la quale esprimerà parere al CD Nazionale il quale deciderà tramite voto in via definitiva.

TITOLO III

Formazione del Socio professionista S.I.Me.F. per l'idoneità a Socio didatta

Art 1 - Elenco dei Soci didatti

I Soci didatti sono compresi nell'Elenco dei Soci professionisti della S.I.Me.F. nel quale viene specificata la loro qualifica.

Art 2 - Criteri di accesso al percorso formativo didattico, formazione

Per divenire Soci didatti, si fa riferimento, ai requisiti di cui all'art. 10 p. 3 dello Statuto S.I.Me.F. integrati dal presente Regolamento.

Possono divenire Soci didatti i soci professionisti che:

- a. sono in possesso della qualifica di mediatore familiare S.I.Me.F. conseguita ai sensi dello Statuto e del presente Regolamento e svolgono attività di mediatore familiare da almeno tre anni. Detta attività dovrà essere regolarmente autocertificata e/o attestata dal Centro presso il quale l'Allievo didatta svolge regolare attività in qualità di Mediatore familiare;
- b. abbiano ricevuto l'assenso per l'inizio del percorso formativo didattico da un Centro/Istituto di formazione riconosciuto dalla S.I.Me.F. ai sensi del Titolo IV del presente Regolamento e presentino regolare domanda di ammissione al percorso formativo didattico al Presidente Nazionale;
- c. siano stati indicati nell'elenco degli allievi ammessi al percorso formativo didattico presentato dal Centro/Istituto di formazione di appartenenza, ai sensi del Titolo IV, del presente Regolamento;
- d. abbiano accompagnato per tutta la sua durata, con funzione di tutor, un corso completo di Mediazione Familiare (comprensivo di supervisione individuale e/o di gruppo);
- e. abbiano svolto almeno 30 ore di insegnamento (suddiviso tra lezioni teoriche e pratiche), (in corsi validati dalla S.I.Me.F.) con la supervisione di un Socio didatta del Centro/Istituto di formazione di appartenenza. Il Responsabile della didattica del Centro/Istituto di formazione rilascerà attestato relativamente alle lezioni svolte con relativo parere;
- f. abbiano partecipato alle giornate di formazione per i Soci professionisti ed autoformazione dei Soci didatti, dal momento di ammissione al percorso formativo didattico, in previsione dell'esame da socio didatta. Statuto: L'assenza dall'attività di autoformazione per un biennio è condizione di decadenza dalla qualifica di socio didatta, in aggiunta a quanto previsto dal Regolamento;
- g. abbiano svolto una tesi finale sul percorso di formazione in Mediazione Familiare, nonché sulle tecniche didattiche acquisite, come previsto dal Regolamento;

- h. abbiano partecipato a seminari o stage di osservazione presso Istituti diversi da quello che gestisce il percorso formativo dell'allievo didatta, come previsto dal Regolamento;
- i. dimostrino di essere in grado, a seguito parere favorevole della Commissione Didattica, di superare l'esame finale, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento. La Commissione esaminatrice è composta da tre soci formatori nominati dal Presidente.

Art. 3 – Esame di idoneità per socio didatta

Per sostenere l'esame di idoneità per Socio didatta il candidato dovrà essere in regola con il pagamento di tutte le quote sociali relative alla qualifica di Socio professionista.

Al momento dell'esame, indipendentemente dall'esito, il Socio dovrà pagare la quota esame così come definita dal Comitato Direttivo Nazionale e pubblicato sul sito www.simef.net/formazione/esami/

Al superamento dell'esame di idoneità al socio verrà rilasciato un Attestato Finale.

Art 4 - Autoformazione dei Soci didatti

È obbligo per il Socio Didatta l'autoformazione ai sensi dell'art. 10 comma 3 punto d. dello Statuto vigente e del presente Regolamento .

TITOLO IV

Centri/Istituti di formazione in Mediazione Familiare riconosciuti dalla S.I.Me.F.

Art 1 - Requisiti per il riconoscimento dei Centri/Istituti di formazione

Per essere inseriti nel registro dei Centri/istituti di formazione in Mediazione Familiare riconosciuti dalla S.I.Me.F. è necessario presentare domanda alla Presidenza nazionale e avere l'approvazione attraverso delibera del Comitato Direttivo Nazionale. I Centri/Istituti di formazione rimangono inseriti nell'elenco fino a quando perdurino le condizioni che ne hanno permesso l'ammissione.

Art. 2 - Istituzione del Registro S.I.Me.F. dei Centri/Istituti di formazione in Mediazione Familiare

È istituito il Registro S.I.Me.F. dei Centri/Istituti di formazione in Mediazione Familiare riconosciuti dalla S.I.Me.F. La denominazione dei Centri/Istituti e i relativi programmi di formazione sono pubblicati in un apposita sezione del sito S.I.Me.F.

Art. 3 - Criteri di ammissione nel Registro S.I.Me.F. dei Centri/Istituti di formazione in Mediazione Familiare

Per essere inseriti nel registro S.I.Me.F. dei Centri/istituti di formazione in Mediazione Familiare riconosciuti dalla S.I.Me.F. è necessario:

- a) presentare domanda al Presidente della S.I.Me.F.;
- b) presentare un dossier sull'attività svolta dal Centro/Istituto inerente alla Mediazione Familiare e relativo staff;
- c) avere, all'interno del Centro/Istituto, almeno un Socio didatta S.I.Me.F. con funzioni diresponsabile della formazione alla Mediazione Familiare;
- d) organizzare corsi di formazione alla Mediazione Familiare che siano a norma di legge e in linea con i criteri didattici espressi dalla Commissione per la Didattica e la Ricerca;
- e) ottenere parere favorevole e dal Comitato Direttivo Nazionale e dalla Commissione per la Didattica e la Ricerca;
- f) impegnarsi a garantire, almeno per i primi 3 corsi di formazione alla Mediazione Familiare erogati dall'inserimento nel Registro, la supervisione allo staff didattico per ore 10 annue da parte di un Socio didatta esperto della S.I.Me.F. o di un Responsabile didattico di Centro/Istituto già riconosciuto;
- g) impegnarsi ad erogare, ogni anno, almeno un seminario di formazione permanente per i soci S.I.Me.F. secondo i requisiti indicati nel presente Regolamento e dalla Commissione per la Didattica e la Ricerca ;
- h) corrispondere a titolo di spese per l'istruzione della pratica di associatura la quota stabilita dal Comitato Direttivo nazionale.

Art. 4 – Adempimenti dei Centri/Istituti di formazione relativamente ai Corsi alla Mediazione Familiare attivati

I Centri/Istituti di formazione in Mediazione Familiare, successivamente al riconoscimento dalla S.I.Me.F., sono tenuti ad attenersi allo Statuto S.I.Me.F. e al presente Regolamento .

Ogni situazione che non ottemperi quanto regolamentato sarà sottoposta al vaglio del Comitato Direttivo Nazionale e della Commissione per la Didattica e la Ricerca, nonché, nel caso in cui si ravvisino irregolarità, alla Commissione per l'etica e la deontologia.

I Centri/Istituti di formazione in Mediazione Familiare, successivamente al riconoscimento da parte della S.I.Me.F., devono inviare alla Sede nazionale il programma del corso avviato con:

- i nominativi dei docenti;
- gli elenchi degli allievi in formazione al momento dell'avvio del corso di formazione unitamente al curriculum formativo e professionale di ciascun allievo dando comunicazione delle eventuali rinunce iniziali o nel corso dello svolgimento del training specifico.

Dopo il superamento dell'esame, di idoneità, i Centri/Istituti di formazione in Mediazione Familiare riconosciuti dalla S.I.Me.F. sono tenuti a rilasciare:

- a) ai propri allievi attestato di frequenza del Corso teorico-pratico e, successivamente al

- superamento dell'Esame finale, Attestato di idoneità all'esercizio della professione di mediatore familiare in conformità al DM 151/2023, articolo 5, comma 4;
- b) agli allievi Didatti attestazione delle lezioni svolte dall'Allievo didatta, con relativo parere in ottemperanza di quanto indicato nel Titolo III art. 2 punto d) del presente Regolamento.

Art. 5 - Soci in formazione

Gli allievi dei corsi di formazione in Mediazione Familiare devono essere iscritti alla S.I.Me.F. in qualità di *Soci in formazione* (art.9 comma 6 dello Statuto) fino al superamento dell'esame di ammissione alla S.I.Me.F. ai fini di divenire Soci professionisti.

Gli allievi che si iscrivono in qualità di Soci in formazione possono partecipare alle attività formative di aggiornamento dedicate anche ad essi. In particolare sono tenuti a frequentare almeno 30 ore di formazione S.I.Me.F. in quanto parte integrante del Corso di formazione teorico-pratico.

TITOLO V

Aggiornamento e Formazione professionale continua/permanente dei Soci professionisti e didatti

Art 1 - Obbligo di aggiornamento e formazione continua/permanente

Il presente Regolamento fa espresso riferimento a quanto previsto nello Statuto S.I.Me.F. relativamente all'aggiornamento, alla formazione continua/permanente di tutti i Soci e all'autoformazione dei Soci didatti.

Premesso:

che alle Associazioni di Professionisti è affidato il compito di tutelare e garantire il corretto esercizio della professione e di garantire la competenza e la professionalità dei propri iscritti nell'interesse della collettività;

- che è fatto obbligo alle Associazioni di Professionisti di determinare i principi e le norme della deontologia professionale;
 - che all'art. 6 del Codice deontologico della professione di Mediatore Familiare si prescrive ai professionisti il dovere di competenza e l'obbligo di richiedere attività di aggiornamento e formazione permanente;
 - che la normativa nazionale e comunitaria in tema di professioni richiama la necessità di adeguate conoscenze e di competenze da aggiornare ed arricchire periodicamente
- è obbligo degli iscritti rafforzare le competenze e le abilità tecnico professionali acquisite, provvedere ad aggiornamenti multidisciplinari e di confronto tra professionisti che, a diverso titolo, lavorano nel campo della riorganizzazione delle relazioni familiari a seguito della cessazione di un rapporto di coppia a qualsiasi titolo costituita e nel campo delle strategie di fronteggiamento del conflitto e della negoziazione. Ciò per assolvere agli obblighi deontologici

e professionali.

L'aggiornamento e la formazione professionale continua/permanente sono un obbligo di tutti i Soci (esclusi i Soci in formazione). Altresì, l'autoformazione dei Soci didatti è un obbligo in capo agli stessi. I soci professionisti e i soci didatti, sono quindi tenuti a partecipare alle giornate di formazione continua/permanente e di autoformazione, programmate secondo le linee guida indicate dalla Commissione per la Didattica e la Ricerca. Il Mediatore Familiare deve seguire un minimo di 16 ore annue di cui 8 ore di eventi seminari e 8 ore di supervisione (o intervizione o revisione della pratica), di cui almeno due di laboratorio in presenza con un Mediatore Familiare didatta. L'autocertificazione del Socio, dovrà essere circostanziata (data, sede, durata, tematica dell'attività laboratoriale. Il Socio partecipante riceverà un attestato di partecipazione con indicazione del numero di ore di laboratorio. Gli obblighi di aggiornamento professionale periodico hanno cadenza annuale. L'assenza di attività di formazione continua per i Soci professionisti e della specifica attività di autoformazione per i Soci didatti è condizione di decadenza dalle rispettive qualifiche.

Art. 2 – Definizione della formazione professionale permanente

Per *formazione professionale continua/permanente* si intende ogni attività di accrescimento ed approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali, nonché il loro aggiornamento.

Per *autoformazione dei Soci didatti* si intende ogni attività di accrescimento ed approfondimento delle conoscenze e delle competenze formative, nonché il loro aggiornamento, espressamente programmata a fini di implementare le proprie competenze didattiche.

Art 3- Struttura tecnico-scientifica

A completamento dell'art 19 dello Statuto è competenza della Commissione per la Didattica e la Ricerca delineare, in accordo con i Comitati direttivi delle macroregioni, le linee guida per la formazione permanente.

Il programma di ogni evento formativo, proposto in base alle linee dettate dalla Struttura tecnico- scientifica, deve essere inviato, per la verifica della rispondenza ai criteri stabiliti, alla Presidenza della Macroregione di competenza per l'inoltro alla Struttura tecnico-scientifica sopra nominata, come di seguito specificata. .

La Struttura tecnico-scientifica, secondo le competenze attribuite dallo Statuto e dal presente Regolamento, provvederà al vaglio ed eventuale approvazione o non approvazione, che deve essere motivata, dell'evento formativo.

L'attribuzione dei crediti all'evento è di competenza della Commissione per la Didattica e la Ricerca in base alla tabella di cui all'art. 8 del Titolo V del presente Regolamento. È di competenza della Macroregione di appartenenza l'attribuzione dei crediti ai singoli Soci.

Art. 4 - Abilitazione dell'attività formativa continua/permanente (diretta e indiretta) e di

aggiornamento

Tutti i Centri/Istituti di formazione in Mediazione Familiare riconosciuti dalla S.I.Me.F. di cui al Titolo IV, del presente Regolamento, sono abilitati allo svolgimento delle attività formative e pertanto sono inseriti in un apposito Elenco pubblicato sul sito della SIMEF.

La S.I.Me.F. riconosce inoltre, quali agenzie di aggiornamento e formazione permanente/continua, le Associazioni di categoria inserite nell'Elenco, Sez. II, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

La Commissione per la Didattica e la Ricerca della S.I.Me.F. è preposta alla validazione delle agenzie e dei professionisti che si propongono nel mercato come erogatori di azioni finalizzate alla formazione continua dei professionisti mediatori familiari operanti nelle organizzazioni, sia pubbliche che private, o nell'esercizio della libera professione.

Pertanto, ai fini della valutazione suddetta, la Commissione per la Didattica e la Ricerca della S.I.Me.F. dovrà attenersi ai seguenti criteri:

Strutturali e deontologici: idoneità della sede fisica idonea alla docenza (sale didattiche, salette per lavori di gruppo), strumenti e presidi per agevolare l'esposizione e l'apprendimento, nonché strumenti per la riproduzione di materiale.

Scientifici:

Presenza di pregresse attività formative comprovanti competenza nella metodologia didattica e nella progettazione formativa; presenza di docenti con specifica preparazione ed esperienza di formazione nell'area della Mediazione Familiare con vari orientamenti teorici; presenza di mediatori familiari di comprovata esperienza professionale ed esperti in formazione e nelle materie attinenti alle competenze trasversali che il mediatore familiare deve possedere, rilevabili attraverso un curriculum documentato, attestazioni, bibliografia di supporto, materiale didattico.

Metodologici:

Capacità di effettuare l'analisi del bisogno formativo, di progettare e condurre lezioni teoriche, lavori di gruppo, sperimentazioni, applicazione specifica in situazione, supervisione.

Valutativi:

Presenza di un questionario inizio corso e questionario fine corso quando richiesto dall'organizzatore

Art. 5 – Decorrenza dell'obbligo di formazione continua/permanente e di autoformazione

L'obbligo di formazione permanente decorre dal momento di iscrizione alla S.I.Me.F. Ogni iscritto deve conseguire i crediti formativi orari nella misura indicata dall'art. 6 seguente. I crediti formativi devono essere conseguiti annualmente. Per il nuovo iscritto il calcolo dei crediti formativi da maturare verrà effettuato proporzionalmente ai mesi di associatura alla S.I.Me.F. all'interno dell'anno in corso.

Art. 6 - Monte ore annue dei Soci professionisti e dei Soci didatti

Ogni iscritto deve conseguire 16 ore annue, che sono attribuiti secondo i criteri indicati nei successivi articoli. I Soci didatti, come definito dal presente Regolamento, devono altresì partecipare agli eventi di autoformazione permanente conseguendo nell'annualità almeno ulteriori 4 crediti formativi orari.

Si specifica che è obbligo di tutti i Soci (professionisti e didatti) seguire un minimo di 8 ore di supervisione (o intervizione o revisione della pratica) annue con un mediatore familiare Didatta. Trattandosi di Soci nell'esercizio della professione, si intende mutuata, per la Commissione per la Didattica e la Ricerca S.I.Me.F., la supervisione o revisione della pratica con l'intervisione.

In particolare: 2/3 dei crediti sono da acquisire da iniziative di aggiornamento relative alla Mediazione Familiare promosse da S.I.Me.F. o da F.I.A.Me.F., così come descritto nell'art.8 del Titolo V del presente Regolamento, e 1/3 dei crediti possono essere acquisiti dalla partecipazione ad eventi riguardanti materie attinenti. Per la loro definizione si fa riferimento al D.M. 151/2023

Art. 7 - Attribuzione di crediti formativi agli eventi, alle attività formative, di autoformazione e di formazione permanente, ad eventi S.I.Me.F. e di altre Agenzie Formative

Appartiene alla competenza della Commissione per la Didattica e la Ricerca (CDR) l'attribuzione di crediti formativi agli eventi e/o corsi di aggiornamento come di seguito specificati. La Macroregione nella quale si svolge l'evento, anche in ragione della conoscenza dei bisogni formativi e delle risorse del territorio raccoglie le richieste e le trasmette alla CDR. L'attribuzione di ore viene concessa dalla CDR valutando il tipo e la qualità dell'evento formativo e, se necessario, la stessa può richiedere eventuali integrazioni.

La CDR privilegia gli eventi promossi da S.I.Me.F. (Sede Nazionale attraverso il Comitato Direttivo-CD, Sedi Macroregionali attraverso il rispettivo CD o su attivazione dei propri Soci unitamente alla MRG, Istituti/Centri riconosciuti dalla S.I.Me.F.) e dalle altre Associazioni di Mediatori Familiari appartenenti alla F.I.A.Me.F. e concede i crediti a condizione della presenza di Soci S.I.Me.F. in qualità di organizzatori, e/o relatori, e/o didatti.

La documentazione richiesta per la valutazione dell'evento e relativa attribuzione dei crediti formativi è:

- Curriculum dei relatori
- Programma dell'evento con relazione dettagliata
- Ex post firme di presenza

Tale documentazione dovrà pervenire almeno 30 giorni prima della data fissata per l'evento. In via eccezionale tali tempi possono essere derogabili, a giudizio della CDR, in casi di eventi pubblici di particolare rilevanza inerenti la cultura e la diffusione della Mediazione Familiare

Solo in caso di eventi per i quali è previsto l'accreditamento presso Ordini professionali, stante

i tempi richiesti dagli stessi, la documentazione dovrà pervenire almeno 60 giorni prima dello svolgimento dell'evento stesso e ciò al fine della Sua valutazione e trasmissione alla Segreteria della S.I.Me.F. per le azioni necessarie al relativo accreditamento.

Con riferimento agli eventi proposti da altre Agenzie formative si rinvia all'art. 4 comma 2 e seguenti del Titolo V del presente Regolamento 1 relativamente alla validazione delle agenzie e dei professionisti che si propongono, nonché ai criteri cui la CDR fa riferimento.

La CDR privilegia l'attribuzione di CF a eventi gratuiti, salvo che l'evento a pagamento sia di particolare rilevanza scientifica e, preferibilmente, con quote agevolate per i Soci S.I.Me.F. Inoltre, si rinvia alla documentazione richiesta e pubblicata sul sito www.simef.net nella sezione "Gratuito patrocinio S.I.Me.F." ai fini di richiedere, alla S.I.Me.F., eventuale patrocinio gratuito dell'evento proposto.

Una volta ottenuti i crediti formativi dalla CDR, la S.I.Me.F, tramite il Responsabile o i Responsabili del trattamento dei dati webmaster e social – delegato/i dal Presidente Nazionale – titolare del trattamento dati in qualità di Rappresentante legale, ne cura/no la pubblicazione nel suo sito www.simef.net e mezzi di informazione (social e newsletter ai Soci) per consentire la loro più vasta diffusione e conoscenza, anche al fine di permettere una più ampia partecipazione, nel rispetto dell' informativa al trattamento dei dati personali Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Art. 8 – Eventi e attività formative

In applicazione a quanto disposto dallo Statuto vigente circa l'obbligo per i Soci professionisti e Didatti di rispettare il requisito della formazione permanente si riportano nella Tabella successiva, parte integrante del presente Regolamento, le modalità di attribuzione dei crediti formativi.

Tabella: Attribuzione monte ore crediti per tipo di attività formativa

Tipo di attività	Massimo ore riconosciute per evento, per anno.
Partecipazione a convegni/seminari S.I.Me.F. o F.I.A.Me.F.	Max 8 ore per ciascun evento
Partecipazione a convegni /seminari organizzati da altre associazioni mediatori familiari o altre agenzie formative su tematiche correlate a Mediazione Familiare	Max. 2 ore per ciascun evento
Interventi in qualità di relatore a convegni S.I.Me.F. o altre società Mediazione Familiare e/o agenzie formative	Max 5 ore per ciascun evento

Organizzazione convegni di Mediazione Familiare. S.I.Me.F. o altre società Mediazione Familiare e/o agenzie formative	Max 8 ore per ciascun evento
Organizzazione convegni di altre società di Mediazione Familiare e/o agenzie formative	Max 4 ore per ciascun evento
Organizzazione giornate seminariali/formazione/ aggiornamento S.I.Me.F.	Max 5 ore per ciascun evento
Partecipazione alle giornate di autoformazione per i didatti	Max 8 ore per ciascun evento
Partecipazione a supervisione / revisione della pratica (in gruppo singolarmente) e/o intervizione (in gruppo)	Max 8 ore annue
Erogazione, in qualità di Socio didatta, di supervisione /analisi della pratica (a persona e/o a un gruppo) e/o gestione coordinamento di un gruppo di intervizione	Max 8 ore annue
1 Tutoraggio nella pratica guidata della formazione iniziale.	Max 2 percorsi di pratica guidata per 8 ore annue

Art. 9- Attribuzione di crediti formativi orari ai Soci S.I.Me.F.

E' compito del Comitato Direttivo della Macroregione attribuire i crediti formativi orari ai singoli Soci, sulla base delle tabella di cui art. 8 del Titolo V del presente Regolamento, acquisendo le autocertificazioni dei medesimi tramite apposita Scheda di autocertificazione inviata agli stessi dalla Macroregione di appartenenza nei tempi determinati dal Direttivo Nazionale.

Art. 10 - Esoneri

Il Consiglio Direttivo Nazionale, su domanda dell'interessato, può esonerare, anche parzialmente, determinandone contenuto e modalità, l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa continua/permanente e di autoformazione, nei casi di:

- gravidanza, parto, adempimento da parte dell'uomo o della donna di doveri collegati all'apaternità o alla maternità in presenza di figli minori;
- grave malattia o infortunio o documentate problematiche personali;
- trasferimento all'estero.

L'esonero dovuto ad impedimento può essere accordato limitatamente al periodo di durata dell'impedimento. All'esonero consegue la riduzione dei crediti formativi orari da acquisire nel corso dell'anno, proporzionalmente alla durata dell'esonero, al suo contenuto ed alle sue modalità, se parziale.

Art. 11 – Mancata ottemperanza agli obblighi associativi: quote associative e formazione permanente

I Soci professionisti in possesso di tutti i requisiti che consentono, su richiesta, l'emissione dell'Attestato di qualità e di qualificazione dei Servizi di Mediazione Familiare, ai fini dell'iscrizione nell'Elenco dei Soci pubblicato sul sito www.simef.net con numero di posizione personale, devono essere in regola con il pagamento della quota associativa annua e aver adempiuto agli obblighi di formazione permanente, nonché aver autorizzato il trattamento dei dati in base alla normativa vigente.